

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALE, MATTIOLI, SCALIA, CANESI, PAISSAN, GALLETTI, DE BENETTI, PROCACCI, TURRONI, BOVA**

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis

Presentata il 31 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dagli anni '80 il *referendum* si è andato configurando come strumento per l'attuazione di un programma politico in alternativa alla staticità del sistema, basato sul rapporto elettorato-Parlamento-Governo e previsto dalla Costituzione per la formazione dell'indirizzo politico.

In particolare, da istituto di mera abrogazione di norme, il *referendum* si è trasformato in uno strumento emendativo, volto a realizzare vere e proprie « innovazioni legislative » in sostituzione dell'inerzia del Parlamento. D'altro canto è importante ricordare il carattere « normativo » dell'a-

brogazione prevista dall'articolo 75 della Costituzione, capace persino di innovare il diritto oggettivo.

In considerazione, delle premesse fatte ed auspicando la successiva modifica della legge n. 352 del 1970, la presente proposta di legge anticipa il controllo di ammissibilità da parte della Corte costituzionale ad una fase precedente la raccolta delle firme e limitando le iniziative annuali ad una sola questione. Nel contempo introduce all'articolo 2 il *referendum* popolare, che verrà esercitato negli ambiti e nelle modalità proprie del *referendum* abrogativo.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Il controllo di ammissibilità esercitato dalla Corte costituzionale, è precedente alla raccolta delle firme.

Non è sottoponibile a *referendum* più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno.

Fanno eccezione le richieste di *referendum* riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i *referendum* previsti dall'articolo 138.

Vengono ammesse al *referendum* le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal precedente comma.

Le eventuali altre richieste sono riproponibili nell'anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta ».

b) al secondo comma le parole: « , di autorizzazione a ratificare trattati internazionali » sono soppresse.

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 75-bis. È indetto *referendum* popolare per l'approvazione di una proposta di legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è sottoponibile a *referendum* più di una proposta di legge all'anno che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.

Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall'articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei *referendum* abrogativi ».